



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 28 DEL 19-02-2014**

Oggetto: Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*). Recepimento dell'ordinanza del presidente della regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006

L'anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di febbraio, il Sindaco **Giuseppe Meloni**

VISTI

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;
- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;

- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse.
- L'ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;
- i pareri tecnico-sanitari ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle Determinazioni emesse dal Servizio fitosanitario regionale novellate nella Ordinanza del Presidente;

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. E' un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- i primi focolai di Punteruolo rosso della palma sono stati rivenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortoli, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";

- il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il *Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna* approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;
- la Regione Sardegna ha in corso di esecuzione un programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme con il quale è realizzata una iniziativa operativa che prevede il ruolo degli enti regionali di competenza e il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;
- Il Presidente della Regione Sardegna con Ordinanza n. 3 del 31/12/2013 ha emanato "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006;

RILEVATO CHE

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;
- le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;
- le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 dispone che il trasporto e gestione del rifiuto da palma abbattuta per attacco da punteruolo rosso possa essere realizzato in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006, distinguendo fra loro le due casistiche dei comuni ricadenti in "zone di contenimento" - "zone infestate" rispetto ai comuni ricadenti in zone "indenni", essendo tale attribuzione da ricondursi agli aggiornamenti delle mappe regionali diffuse dal Servizio fitosanitario regionale.
- che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013 individua una disciplina specifica e una procedura organizzativa su base comunale da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale di recepimento a seconda della classificazione attribuita al comune.

PRESO ATTO

- che il Comune di Loiri Porto San Paolo è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) tra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento
- che la sopra richiamata Ordinanza Presidenziale prescrive che i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento devono provvedere a disporre apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà prevedere, testualmente:
 - la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d’Azione Regionale;
 - l’obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l’obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l’informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa si dovrà provvedere a:
 - l’individuazione dei centri di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
 - l’autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;
 - la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
 - che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
 - che qualora ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interramento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;

- In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo ecocentro comunale.
- A seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

RICHIAMATI

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"

VISTO L'ART. 50, COMMA 5, E 54 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.;

VISTO lo Statuto Comunale;

CONSIDERATA

- l'urgenza di provvedere al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale in applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013;

PER TUTTE LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE

ORDINA

che i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme presenti nella giurisdizione comunale, provvedano con sollecitudine:

- all'osservazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza in conformità alle prescrizioni obbligatorie del Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) e all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31/12/2013;

- alla verifica visiva delle palme di propria titolarità e alla segnalazione delle palme infestate o potenzialmente infestate, da comunicarsi al Servizio Protocollo Comunale in Via Dante n° 28 a Loiri O IN Viale P. Nenni a Porto San Paolo, ovvero mediante Fax al n. 0789-41016 , ovvero alla mail protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it entro il termine di 48 ore dall'identificazione della potenziale presenza del punteruolo;
- all'esecuzione dei trattamenti di prevenzione o di risanamento fitosanitario previste dalle prescrizioni regionali di cui al Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) da comunicarsi al medesimo Servizio Comunale secondo le modalità sopra definite;

DISPONE CHE

- in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall'attacco del punteruolo e per le quali, pertanto, si renda necessaria l'adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda per quanto possibile all'interramento ovvero alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria. Il titolare dovrà comunicare al protocollo comunale la data di esecuzione delle operazioni;
- qualora l'operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il titolare della palma abbattuta che ne faccia istanza è autorizzato dall'Ufficio preposto al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva del rifiuto di palma;
- la gestione del rifiuto derivante dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso è disciplinata secondo la procedura di cui all'art. 191 in deroga agli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti espressa dalla presente Ordinanza;
- il Responsabile dell'Area Tecnica dovrà provvedere a individuare e rendere operativa entro [max 45] giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale, l'area da destinarsi a interramento e/o messa in riserva e/o compostaggio comunale (in caso di impossibilità all'utilizzo, anche provvisorio, dell'ecocentro comunale e/o in caso di impossibilità alla delimitazione immediata del centro di interramento e/o messa in riserva e/o compostaggio comunale);
- chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva comunale è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale atte ad impedire la dispersione accidentale dell'insetto durante il tragitto mediante l'impiego di reti antisetto, teloni, etc;
- sono demandate al Servizio Area Tecnica del Comune i seguenti procedimenti e attività da redigersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale:
 1. la mappatura delle palme di proprietà comunale su base digitale georiferita;
 2. la predisposizione, di concerto con i servizi provinciali competenti e gli ispettori fitosanitari dell'Agenzia Laore, del "Progetto Comunale" per la salvaguardia delle

palme pubbliche comunali ad alto valore storico, paesaggistico, ambientale, socio-ricreativo;

3. il tempestivo avvio delle misure fitosanitarie per le palme individuate dal “Progetto Comunale”;
- è demandata al Servizio Area Tecnica del Comune la regolamentazione di gestione operativa del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e la predisposizione della necessaria modulistica di corredo, da redigersi entro [max 45] giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell’Albo Pretorio comunale;
 - è demandato al Servizio Area Tecnica del Comune il compito di effettuare con regolarità la trasmissione delle sopradette comunicazioni relative alle palme trattate, alla Provincia e al Servizio fitosanitario regionale;
 - l’operazione di cippatura delle parti di piante abbattute presso il centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale è a cura e spese del Comune. Tutte le altre operazioni esterne al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale sono a cure e spese del titolare della palma oggetto della misura fitosanitaria.
 - Il Servizio Area Tecnica del Comune, valutato il volume di cippato di palma accumulato presso il centro comunale, sottopone all’attenzione della Giunta, previe le analisi di laboratorio di cui al D.Lgs n. 75/2010, una regolamentazione circa la destinazione del prodotto finale ammendante derivante dalla trasformazione naturale del cippato per finalità di utilizzo nelle aree verdi comunali e/o mediante cessione a terzi in conformità alle norme vigenti.

DISPONE ALTRESI’ CHE

- sia data, a cura degli uffici comunali, ampia diffusione ai cittadini dei contenuti della presente Ordinanza mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione diretta mediante incontri da indirsi anche con la partecipazione dei tecnici della Provincia;
- è rilevante che l’azione di sensibilizzazione pubblica sia finalizzata alla conoscenza del punteruolo rosso da parte della popolazione e alla esecuzione da parte dei titolari di palma delle necessarie misure fitosanitarie e in particolare di quelle di prevenzione (trattamenti insetticidi preventivi, etc);
- per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali, oltre la presente Ordinanza, il Piano di Azione regionale e l’Ordinanza Presidenziale n. 3 del 31/12/2013, la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni;
- al personale del Comando di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull’esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento;
- in caso di inottemperanza il trasgressore sarà sottoposto alle sanzioni di cui all’art. 7 bis del DLgs 267/2000 e in ulteriore fase ai sensi e per gli effetti dell’articolo 650 del Codice penale;

- in caso di constatazione di inottemperanza da parte del titolare per ragioni insuperabili è riservato al sindaco la valutazione a procedere con atti dispositivi di intervento sostitutivo da parte del Comune.

AVVISA CHE

- la presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, al Ministro della Salute e Ministero delle Attività Produttive ed inoltre è fatta comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia;
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

INFORMA CHE

- a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione

IL SINDACO
F.to Giuseppe Meloni